

n.
n.
n.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

t.l.m.c.
r.g.n.r. PM PD
r.g. g.i.p.

I



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione costituita ex art. 309, comma 7, c.p.p.

DISPOSITIVO DI ORDINANZA

So rinvio della Corte d'Assise,

Visto l'art. 309 c.p.p.,

in relazione alla richiesta di riesame avanzata da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere /

emessa nei suoi ^{loro} confronti in data 29/1/2016 dal Giudice per le
Indagini Preliminari _____ di PADOVA

annulla il provvedimento cautelare impugnato

e per l'effetto ordina l'immediata rimessione in libertà del prevenuto, se non detenuto per
altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di rito.

Venezia, li 28/4/2016

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE N° VENEZIA
Deposito in Cancelleria
" 28 APR 2016 13:50

[Signature]

n. [redacted] m.c.p.
n. [redacted] 5 r.g.n.r. PM Padova
n. [redacted] r.g. GIP



IL TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione costituita ex art. 309, comma 7, c.p.p.

composto dai seguenti magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Angelo Risi | - Presidente; |
| 2) dott.ssa Alberta Beccaro | - Giudice; |
| 3) dott.ssa Priscilla Valgimigli | - Giudice est.; |

Decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, nella procedura promossa ex art.309 c.p.p. nell'interesse di:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

avverso l'ordinanza cautelare emessa in data 29.1.2016 depositata il I febbraio 2016 dal Gip di Padova;

all'esito della camera di consiglio del 28.4.2016, il Collegio, come sopra composto, letta l'istanza, esaminati gli atti, a scioglimento della relativa riserva, rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione perché proposta nei termini e nelle forme di cui all'art. 309 c.p.p., ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con il provvedimento oggi gravato, il Gip di Padova, ritenuta l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., applicava a [redacted] e [redacted] la misura cautelare degli arresti domiciliari, a [redacted] la misura del divieto di dimora nel comune di Padova e a [redacted] la misura dell'obbligo di presentazione tri-settimanale alla PG, con riferimento alla partecipazione ad una associazione a delinquere così rubricata:

Delitto p e p dall' art. 416 c.p. perché, in numero superiore a tre, si associavano tra loro, quali appartenenti all'associazione denominata "Comitato di Lotta per la Casa, allo scopo di commettere più delitti e, segnatamente, occupazioni abusive di singoli appartamenti e di

interi stabili di proprietà pubblica (artt. 633-639 c.p.) e minacce e resistenze a pubblici ufficiali (Ufficiali Giudiziari), per costringerli ad omettere l'esecuzione (o per opporsi all'esecuzione) dei provvedimenti giudiziari di sfratto (art. 336- 337 c.p.); in particolare, agendo [redacted] in qualità di organizzatori, [redacted]

[redacted], in qualità di partecipi.

Fatti commessi in Padova dal 21 dicembre 2013 ad oggi.

Ulteriori titoli cautelari, una serie di reati rubricati ex artt. 110, 81, 336, alcuni delle quali aggravati ai sensi dell'art. 339 comma 1 c.p. - tutti da intendersi qui riportati - e, per [redacted] anche il reato di concorso in violenza privata commesso in Padova il 23.12.2013 (Capo 35), per [redacted] e [redacted] il reato di cui all'art. 337 c.p., commesso in Padova il 4.4.2015 (capo 40), nonché un'ipotesi di resistenza (capo 18) contestata a [redacted] e [redacted] commessa il 19.3.2015.

Gli odierni ricorrenti sono altresì indagati per plurime ipotesi rubricate ex art. 81 cpv., 633, 639 bis c.p. - non costituenti titolo cautelare - meglio indicate nell'imputazione provvisoria di cui alla ordinanza impugnata.

Interponevano istanza di riesame gli odierni ricorrenti contestando sia il quadro indiziario che le esigenze cautelari.

Il Tribunale, decidendo in data 9.3.2016 ex art. 309 c.p.p., ha accolto i ricorsi ritenendo insussistente il grave compendio indiziario con riferimento al reato associativo nonché con riferimento ai reati di cui all'art.336 e 337 c.p. (fatta eccezione per il capo 40). Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistente l'ipotesi di resistenza, come contestata al capo 40, escludendo peraltro, in ragione della risalezza dei fatti, la ricorrenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'intervento cautelare, analoga motivazione rendeva con riferimento al capo 35, trattandosi di fattispecie di violenza privata contestata come commessa il 23.12.2013.

Su ricorso del PM la Corte di Cassazione annullava la decisione con riferimento alla ritenuta esclusione dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 336 e all'art. 337 c.p. con la seguente motivazione:

"L'ordinanza impugnata ha qualificato tali condotte come integranti semplici "opposizioni passive" poste in essere dagli indagati, espressione di un disegno politico di opposizione all'esecuzione degli sfratti, che non sarebbero trasmodate in condotte violente e minacciose. Al contrario dalla stessa motivazione dell'ordinanza emerge che, in alcuni casi, non vi è stata una mera opposizione passiva, ma una condotta esplicita diretta ad impedire all'ufficiale giudiziario l'ingresso nello stabile, come accaduto a [redacted] al quale è stato impedito l'accesso al civico n. 13 da persone schierate davanti al portone che hanno dichiarato "non la facciamo entrare".

Perché possa parlarsi di resistenza meramente passiva è necessario che l'agente assuma un atteggiamento di assoluta inerzia, anche se per vincerla il pubblico ufficiale è costretto ad usare la forza, tuttavia nel caso in esame deve escludersi che si sia stata una condotta di assoluta inerzia. dal momento che "schierarsi "davanti al portone di ingresso pronunciando la frase "non la facciamo entrare" può costituire una condotta di intimidazione ovvero di minaccia implicita nei confronti dell'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando che non siano state rivolte minacce verbali .

In sostanza , solo la presenza di azioni di mera disobbedienza, concretatesi in atteggiamenti di vera e propria resistenza passiva è possibile escludere la sussistenza del reato di cui a all'art. 337 c.p.

Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve esser annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo esame che abbia ad oggetto le concrete modalità attraverso cui sono state poste in essere le varie condotte di opposizione all'esecuzione degli sfratti".

Il Tribunale è quindi chiamato ad applicare il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con riferimento alle risultanze specificamente emergenti dalle indagini in relazione ai singoli capi di incolpazione provvisoria elevati ex artt.336 e 337 c.p., come singolarmente contestati.

Nelle more della presente udienza, la Procura della Repubblica ha trasmesso sopravvenuti atti di indagine. Nello specifico, verbali si sommarie informazioni testimoniali rese dagli ufficiali giudiziari [redacted] (in data 20.7.2016), [redacted] (in data 19.8.2016) e [redacted] (in data 22.7.2016), trattasi di nuove dichiarazioni, successive a quelle già in atti.

Veniva altresì trasmessa ulteriore annotazione di PG - 3.2.2017 - avente ad oggetto riunioni del comitato tenutesi nell'aprile del 2016 con la partecipazione di [redacted], [redacted] e [redacted].

Nonché annotazioni 10.12.2016, avente ad oggetto una ulteriore opposizione ad uno sfratto - disposto a carico di [redacted] e [redacted] - su immobile sito in via [redacted] n. 7 a Camposampiero (PD). Nell'occasione venivano identificati [redacted], [redacted] e [redacted] nell'atto di bloccare l'accesso nell'immobile all'ufficiale giudiziario e ai Carabinieri, opponendo resistenza fisica dopo aver innalzato una vera e propria barricata. Fatto commesso in data 7.10.2015, peraltro non contestato nel presente procedimento. (pag. 47 e 36 dell'annotazione).

All'odierna udienza, le difese chiedevano la conferma della decisione di annullamento, rappresentando l'assenza di gravità indiziaria sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo e prospettando l'assenza di attualità sotto il profilo delle esigenze di cautela.

Nel merito.

Ritiene il Tribunale - in applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte - sussistenti elementi oggettivi che fuoriescono dalla "assoluta inerzia" e che assumono connotazione oggettivamente intimidatoria nelle condotte riportate nei capi di incolpazione nn. 18, 19 e 20.

Per il capo 18 (artt. 110, 81, 337, 339 comma II c.p.) , in ragione delle dichiarazioni di [redacted] ufficiale giudiziario, che ha riferito di essere stata - nell'occasione dello sfratto di via [redacted] in data 19.3.2015 - "materialmente accerchiata" dai manifestanti presenti che le esponevano le ragioni dell'opposizione affermando che l'immobile non sarebbe stato rilasciato e quindi determinando la concessione di un rinvio.

Nell'occasione venivano identificati [redacted] [redacted] (Cfr. Annotazione del 19.3.2015).

Per i capi 19 e 20 (artt. 110, 81, 336, 339 comma II c.p.), in ragione delle dichiarazioni di [redacted] atteso che il predetto ha riferito che il gruppo di manifestanti si era schierato fisicamente dinanzi alla porta, sia avanti al civico 23 che poi al civico 13 di via Liberi in Padova per impedire l'accesso agli stabili all'ufficiale giudiziario. I manifestanti esplicitavano poi le loro intenzioni dichiarando al predetto: "Non la facciamo entrare". Nell'occasione venivano identificati [redacted] con riferimento al capo 19 [redacted] - cfr. Annotazione del 30.3.2015).

Negli ulteriori episodi in contestazione, le annotazioni di PG danno conto della presenza degli indagati davanti agli stabili oggetto di intervento degli ufficiali giudiziari, ma non precisano le modalità concrete dell'azione di protesta posta in essere. Quindi, non è dato con precisione al collegio valutare se le azioni si siano limitate a manifestazioni di dissenso tacito (stazionamento disordinato di fronte all'immobile oggetto dello sfratto) o se vi sia stata una condotta oppositiva ed intimidatoria nei confronti dell'ufficiale giudiziario estrinsecatasi in un vero e proprio sbarramento delle vie di accesso ai singoli stabili oggetto di rilascio forzato.

Inoltre, osserva il Tribunale che le sopravvenute dichiarazioni degli ufficiali giudiziari oggi trasmesse non risultano essere sufficienti a colmare le lacune nelle ricostruzioni operate agli atti, atteso che trattasi di generiche descrizioni delle consuete modalità operative dei membri comitato o di specifiche descrizioni di episodi che però - tranne quelli di cui ai capi 18, 19 e 20 - non risultano contestati nel presente procedimento.

Ritiene altresì il Collegio che nel caso di cui al capo 31 - contestato come tentativo - debba ritenersi che l'essersi il [redacted] barricato all'interno dell'appartamento di [redacted] 2 int. [redacted] unitamente alla occupante dello stesso [redacted], accatastando masserizie dinnanzi alla porta per impedire l'accesso all'ufficiale giudiziario, costituisca condotta di opposizione che però non assume carattere univocamente intimidatorio, nemmeno alla luce delle modalità di protesta poste in essere dagli altri membri del Comitato presenti nelle vie adiacenti l'immobile. Ed invero, dalla lettura dell'annotazione di PG agli atti - datata 11.8.2015 allegato n. 11 alla C.N.R. 12.8.2015 - emerge che i manifestanti del Comitato, pur essendo trattiene nella vicina via [redacted] dagli operanti di PG giunti in massa sul posto, ponevano in essere tentativi di superamento del cordone di polizia per accedere allo stabile, ma emerge altresì che tali tentativi erano volti ad assecondare le necessità della manifestante [redacted] con un neonato in braccio, di accedere all'appartamento per sincerarsi della sorte di altri due sui figli minori ivi presenti.

Non emergono quindi elementi per ritenere che i rappresentati tentativi di superare il blocco fossero finalizzati, come contestato nella incolpazione provvisoria, ad impedire con violenza e minaccia il compimento dell'atto di ufficio da parte dell'Ufficiale giudiziario.

Né le attività di protesta - documentate in atti - poste in essere verso le ore 12.30, terminate positivamente le operazioni di rilascio dell'immobile, dai membri del Comitato riunitisi in corteo, assumono rilevanza ai fini della ricostruzione della fattispecie contestata.

Deve quindi escludersi in questi casi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p.

Venendo alla esigenze di cautela, il Tribunale osserva.

Ritiene questo collegio che le esigenze cautelari nel caso di specie non possano ritenersi sussistenti in termini di attualità e concretezza in ragione dell'esclusione dell'ipotesi associativa originariamente contestata, del ridimensionamento delle ipotesi accusatorie e del rilevante lasso di tempo decorso dalle singole contestazioni, trattandosi di fatti commessi

oltre due anni fa, in assenza di elementi da cui desumere una rinnovata attualità del pericolo di reiterazione di analoghi episodi criminosi. Negli atti sopravvenuti, oggi trasmessi dal PM, emergono fatti nuovi commessi in Camposampiero (PD) a carico di [redacted] e [redacted] peraltro trattasi di fatti risalenti al 7.10.2015 e quindi comunque risalenti in quanto coevi a quelli qui contestati.

L'ordinanza cautelare deve quindi essere annullata per difetto dei presupposti di cui all'art. 274 lett.- c) c.p.p.

p.q.m.

Su rinvio della Corte di Cassazione;

visto l'art. 309 c.p.p.;

in relazione alla richiesta di riesame avanzata da: [redacted]

[redacted] avverso l'ordinanza cautelare emessa nei loro confronti in data 29.1.2016 dal GIP di Padova annulla il provvedimento cautelare impugnato.

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di rito.

Venezia, 28.4.2017

Il Giudice est.

Dott.ssa Priscilla Valgimigli

Il Presidente

Dott. Angelo Risi

GIUDIZIALE ORDINARIO di VENEZIA
CASSAZIONE
Copia conforme all'originale
Venezia, 16 GIU. 2017
Il Cancelliere

